|  |  |
| --- | --- |
| CR LND MARCHE-2019_LOGO-ASCOLI PICENO.png | **Federazione Italiana Giuoco Calcio**  **Lega Nazionale Dilettanti**  **Comitato Regionale Marche**  **DELEGAZIONE PROVINCIALE**  **DI ASCOLI PICENO**  Via A. De Dominicis snc - 63100 ASCOLI PICENO  CENTRALINO: 0736 253102 - FAX: 0736 247189  **sito internet**: marche.lnd.it  **e-mail**: cplnd.ascoli@figc.it  **pec**: ascoli@pec.figcmarche.it |

|  |
| --- |
| Stagione Sportiva 2019/2020  Comunicato Ufficiale N° 71 del 10/06/2020 |

SOMMARIO

[SOMMARIO 1](#_Toc41904338)

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 1](#_Toc41904339)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 1](#_Toc41904340)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 2](#_Toc41904341)

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

**CIRCOLARE N. 59 DEL 01.06.2020 L.N.D.**

**Si pubblica, in allegato, la circolare N. 16 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:**

***“D.L. n. 34 del 19.05.2020 – Ulteriori chiarimenti”***

**CIRCOLARE N. 60 DEL 08.06.2020 L.N.D.**

**Si pubblica, in allegato, la circolare N. 17 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D. inerente l’oggetto:**

***“Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili per uso non abitativo – Art. 28 D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24”.***

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si allegano al presente Comunicato Ufficiale:

* **IL PROTOCOLLO ATTUATIVO PER LA RIPRESA IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ DI BASE E DEGLI ALLENAMENTI DEL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO** emanato dalla F.I.G.C.
* **PROPOSTE PRATICHE PER LE SEDUTE DI ALLE**NAMENTO a cura del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC

**CHIUSURA SEDI**

Si comunica che le sedi delle Delegazioni provinciali e distrettuale rimarranno chiuse **fino a tutto il 12.06.2020,** salvo ulteriori proroghe e che la sede del Comitato Regionale Marche rimarrà chiusa al pubblico fino alla suddetta data.

**BANDO DI AMMISSIONE AL CORSO PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI UEFA GRASSROOTS C**

**CU N. 332 DEL 28.05.2020 SETTORE TECNICO FIGC**

Il Settore Tecnico della F.I.G.C. ha indetto il Corso sopra indicato che avrà luogo a livello regionale dal 22.06.2020 al 31.07.2020, affidandone l’attuazione all’A.I.A.C. o al Settore Giovanile e Scolastico.

Il Corso è riservato a coloro che, durante la stagione sportiva 2019/2020, abbiano svolto l’attività di allenatori nelle categorie giovanili ove non vi era l’obbligo di abilitazionee avrà la durata di sei settimane.

Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di € 720,00 comprensiva della quota di immissione nei ruoli.

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**PRESSO IL COMITATO REGIONALE MARCHE**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL**

**COM. UFF. N. 181 – RIUNIONE DEL 4 GIUGNO 2020**

Il Tribunale federale territoriale del Comitato Regionale Marche, composto da

Avv. Giammario Schippa - Presidente

Avv. Piero Paciaroni - Vicepresidente

Avv. Francesco Scaloni - Componente

Dott. Lorenzo Casagrande Albano - Componente

Dott.ssa Valentina Pupo - Componente

nella riunione del 4 giugno 2020, ha pronunciato

**Decisione n. 28/TFT 2019/2020**

**Deferimento n. 10807/886 pfi 19-20 MDL/pe del 20 febbraio 2020**

a seguito del Deferimento n. 10807/886 pfi 19-20 MDL/pe del 20 febbraio 2020, a carico di NARDI Luigi e dell’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 20 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **NARDI Luigi**, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1, lett. l) del CGS in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società dallo stesso rappresentata, per avere quest’ultima, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Santa Maria Truentina CDL/Monsampietro Morico, valida per il Campionato di Prima Categoria, girone “D”, del Comitato Regionale Marche, stagione sportiva 2019/2020, emesso un comunicato stampa ufficiale, affidato per la successiva pubblicazione e diffusione alla testata giornalistica sportiva online “*Marche in Gol*”, contenente espressioni e frasi, così come riportate nell’atto di imputazione, da intendersi qui integralmente trascritte, gravemente lesive dell’onore, del prestigio e del decoro, sia dell’Arbitro del predetto incontro, sia, più in generale, dell’istituzione arbitrale intesa nel suo complesso;
* l’**A.S.D. SANTA MARIA TRUENTINA CDL**, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, di quanto ascritto e contestato al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente.

Con nota del 27 febbraio 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati, peraltro non contestati, i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, le condotte indicate, le dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro della gara in questione e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, affidate dalla società deferita ad un comunicato stampa ufficiale, di tenore inequivocabile, destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e la modalità di comunicazione (comunicato stampa affidato ad un sito sportivo internet per la successiva pubblicazione e diffusione), risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS) ed il “divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone” (art. 23, comma 1, CGS), con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. l) CGS per essere stato il fatto commesso “a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione”, che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

E’ indubitabile infatti che accusare il direttore di gara e l’istituzione arbitrale nei termini sopra esposti, travalichi i limiti della libertà di critica e di opinione e ne leda, invece, la reputazione.

Non può sorgere dubbio alcuno in relazione alla contrarietà ai principi federali delle dichiarazioni in esame.

Le stesse infatti, consideratone il tenore, il contenuto, il contesto in cui sono state formulate, gli strumenti di diffusione, sfociano obiettivamente in una vera e propria denigrazione dell’operato dell’arbitro della specifica gara e dell’istituzione arbitrale nel suo complesso.

In merito al trattamento sanzionatorio da applicare, vista la normativa di riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità come emergente dall’atto di deferimento, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie in esame, si ritengono congrue le sanzioni di seguito indicate.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento in epigrafe e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni:

* al Presidente NARDI Luigi, l’inibizione per giorni 20 (venti);
* all’A.S.D. Santa Maria Truentina CDL, l’ammenda di € 200,00 (duecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

Il Presidente ed Estensore

F.to in originale

Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 8 giugno 2020

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

Depositato in Ancona, in data 8 giugno 2020

Il Segretario

F.to in originale

Angelo Castellana

**Decisione n. 30/TFT 2019/2020**

**Deferimento n. 11002/354 pfi 19 20/MDL/vdb del 25 febbraio 2020**

a seguito del Deferimento n. 11002/354 pfi 19 20/MDL/vdb del 25 febbraio 2020, a carico di Diamanti Romano, Paoletti Giusy e dell’A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, la seguente

**DECISIONE**

**Il deferimento**

Con provvedimento in data 25 febbraio 2020 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:

* **DIAMANTI Romano**, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale dell’A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva previgente, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto statuito dal C.U. n. 1 S.G.S. – F.I.G.C. ss 18/19 e 19/20, per avere consentito e comunque non impedito l’organizzazione, da parte della propria società, di un campus estivo per giovani calciatori (nati dal 2013 al 2003), denominato “Football Summer Camp” tenutosi dal 24 giugno 2019 al 12 luglio 2019 presso gli impianti sportivi di Venarotta (AP) nonché l’organizzazione di un Open Day, per giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2010), tenutosi presso l’impianto sportivo Fratelli Agostini di Ascoli Piceno dal 21 al 23 agosto 2019, in difetto di comunicazione al Coordinatore del S.G.S. – F.I.G.C. delle Marche, territorialmente competente;
* **PAOLETTI Giusy**, all’epoca dei fatti Dirigente dell’A.S.D. Calcio Atletico Ascoli, addetta alla lettura dei C.U. ed a gestire i rapporti con la FIGC, per richiedere le varie autorizzazioni o per trasmettere le previste comunicazioni federali, della violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di giustizia sportiva previgente, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, in relazione a quanto statuito dal C.U. n. 1 S.G.S. – F.I.G.C. ss 18/19 e 19/20, per avere omesso di inoltrare formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. – F.I.G.C. delle Marche, territorialmente competente, in relazione all’organizzazione, da parte dell’ASD Calcio Atletico Ascoli, di un campus estivo per giovani calciatori (nati dal 2013 al 2003), denominato “Football Summer Camp” tenutosi dal 24 giugno 2019 al 12 luglio 2019 presso gli impianti sportivi di Venarotta (AP) nonché un Open Day, per giovani calciatori (nati tra il 2007 ed il 2010), tenutosi presso l’impianto sportivo Fratelli Agostini di Ascoli Piceno dal 21 al 23 agosto 2019,
* l’**A.S.D.CALCIO ATLETICO ASCOLI**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, CGS previgente, oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2, CGS, per le condotte poste in essere da soggetti con questa tesserati al momento della commissione dei fatti come sopra descritti.

Con nota in data 3 marzo 2020 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata - a seguito dei rinvii e sospensioni dei termini processuali determinati dalla nota emergenza epidemiologica Covid-19 - per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

**Il dibattimento**

All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura federale; nessuno è comparso per i deferiti né sono state depositate memorie.

Aperta la fase dibattimentale, il rappresentante della Procura federale, richiamati i termini del deferimento, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

Sulle conclusioni come sopra trascritte, il Tribunale federale tratteneva il procedimento per la decisione.

**La decisione**

Il Tribunale federale, esaminati gli atti ed ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura federale, osserva quanto segue.

Dalle risultanze acquisite agli atti del procedimento, risultano provati i fatti posti a fondamento del deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le ragioni ivi addotte ed alle quali, per brevità espositiva, si rinvia integralmente.

Secondo quanto statuito dalla FIGC - Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato sul Com. Uff. n. 1 in data 2 luglio 2019:

* con riferimento ai CENTRI ESTIVI, *“Le società affiliate alla FIGC possono autonomamente organizzare Centri Estivi le cui finalità e relative attività siano in linea con i principi dell’Attività Giovanile e Scolastica. Non è pertanto consentito che i Centri Estivi abbiano finalità di Selezione di giovani calciatori/calciatrici. A tal fine le società sono tenute a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, oppure direttamente al Settore Giovanile e Scolastico Centrale qualora i Centri vengano organizzati in differenti Regioni. La comunicazione dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima dell’inizio del Centro …”*;
* con riferimento all’OPEN DAY, *“Qualora una Società abbia intenzione di organizzare uno o più OPEN DAY -* cioè "*un evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff” - è tenuta a darne comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, indicando luogo, periodo e tipologia dell’evento organizzato*”.

Nel caso di specie è emerso che i deferiti, nell’organizzare le attività promozionali in questione, non hanno ottemperato agli obblighi sopra indicati.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, tali condotte risultano idonee a violare i principi di correttezza morale e probità (art. 4, comma 1, CGS) che dunque inducono ad affermare la responsabilità dei deferiti in ordine agli addebiti loro contestati.

Acclarata quindi la pacifica responsabilità dei deferiti, è l’entità delle sanzioni da applicare che deve formare oggetto di approfondimento e gradazione tenuto conto del contributo causale di ciascuno di loro.

Pertanto eque e congrue appaiono le sanzioni di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

**P.Q.M.**

Il Tribunale federale territoriale, all’esito della camera di consiglio, accoglie il deferimento in epigrafe e, per l’effetto, applica le seguenti sanzioni:

* al Presidente DIAMANTI Romano, l’inibizione per mesi 4 (quattro);
* alla Dirigente PAOLETTI Giusy, l’inibizione per mesi 3 (tre);
* all’A.S.D. CALCIO ATLETICO ASCOLI, l’ammenda di € 300,00 (trecento/00).

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni, anche con posta elettronica certificata, e gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Ancona, nella sede della FIGC – LND - Comitato Regionale Marche, in data 04 giugno 2020.

L’Estensore Il Presidente

F.to in originale F.to in originale

Lorenzo Casagrande Albano Giammario Schippa

Depositato in Ancona in data 8 giugno 2020

Il Segretario f.f.

F.to in originale

Angelo Castellana

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/06/2020.**

ALLEGATI

* **CU N. 332 DEL 28.05.2020 SETTORE TECNICO FIGC**
* **DOMANDA DI AMMISSIONE CORSO ALLENATORE.**
* **CIRCOLARE N. 59 DEL 01.06.2020 L.N.D.**
* **CIRCOLARE N. 60 DEL 08.06.2020 L.N.D.**
* **PROTOCOLLO ATTUATIVO CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO**
* **PROPOSTE PRATICHE SEDUTE DI ALLENAMENTO**

**Pubblicato in Ascoli Piceno ed affisso all’albo della Delegazione Provinciale il 10/06/2020.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Segretario**  **(Pasquale Di Marco)** | **Il Delegato Provinciale**  **(Luigi Paoletti)** |